



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera – Ischia

Via Iasolino, 57 — 80077 Ischia - Tel. 0815072801 Fax. 0815072850

e-mail: ucischia@mit.gov.it — cp-ischia@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

Argomento: Comune di Ischia (NA) – località Spiaggia libera di San Pietro, presenza tubo sporgente antistante le cabine dei pescatori pericoloso per la pubblica incolumità.

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ischia:

- VISTA: la presenza segnalata ed accertata di un tubo sporgente antistante le cabine dei pescatori nel basso fondale che interessa la spiaggia libera di San Pietro, nel tenimento comunale di Ischia (NA) pericoloso per la pubblica incolumità;
- VISTO: che momentaneamente il tratto interessato è stato segnalato mediante la presenza in loco di una boa di colore giallo ed una di colore bianco;
- CONSIDERATO: il periodo di alta affluenza e che il punto di interesse ricade all'interno della balneabilità dei 200 mt. dalle spiagge;
- VISTA: l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n° 46/2022 in data 16 Maggio 2022 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia;
- CONSIDERATA: la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, interdicano temporaneamente il tratto di spiaggia libera in località San Pietro, nel Comune di Ischia (NA).

ORDINA

Art. 1

Con decorrenza immediata e fino a diverse disposizioni di questa Autorità Marittima, per la presenza di un tubo sporgente antistante le cabine dei pescatori nel basso fondale sulla spiaggia libera di San Pietro, nel Comune di Ischia (NA), è interdetto il tratto precisamente in posizione nautica Lat. 40°44.641' N – Long. 013°56.796' E, per un'estensione di circa 20 mt, il tutto come meglio evidenziato nell'allegato grafico che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

Art. 2

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti:

per le violazioni sulla sicurezza della navigazione:

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 – 3° comma - del D.Lvo 18 luglio 2005, n.171;
- b) negli altri casi sono perseguibili, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, per il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione.

per inosservanza di norme di polizia:

- a) nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 1174 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante:

- notifica al RUP per successiva notifica al Committente, alla Ditta Esecutrice, al Direttore dei Lavori ed al Responsabile delle operazioni in mare;
- affissione all'albo di questo Ufficio;
- trasmissione ai Comuni di Ischia e a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- inserimento alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/ischia/>;
- invio alle associazioni/organizzazioni/società interessate, con l'obbligo di esporla in luogo ben visibile al pubblico e all'utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati.

Ischia, (data acquisizione su sistema documit)

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Antonio MAGI
Documento sottoscritto con firma digitale



Allegato

